

A.G.C. 15 - Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione, Espropriazione - Deliberazione n. 1218 del 10 luglio 2009 – Legge Regionale 30 aprile 2002, n. 7, art. 47 comma 3, lettera a) - Riconoscimento debiti fuori bilancio - Sentenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli (T.R.A.P.) n. 221/06 - Giudizio promosso da Iodice Maddalena + 5 c/Regione Campania. Prat. Avv.ra n. 6139/02 (con allegati). Variazione compensativa tra capitoli della medesima U.P.B.

PREMESSO CHE:

- con ricorso depositato il 29.05.2002 i Sig.ri Iodice Maddalena, Erpete Antonio, Erpete Luigi, Iengo Salvatore, Iengo Gaetano e Iengo Gennaro, proprietari - affittuari di fondi rustici nel Comune di Somma Vesuviana (Na) località Sannicandro, in prossimità dell'alveo Sannicandro, convenivano in giudizio la Regione Campania innanzi al Tribunale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli (T.R.A.P.) per ivi sentirla dichiarare responsabile dei danni subiti dai predetti fondi in seguito all'esondazione dell'alveo Sannicandro avvenuta nella notte fra il 14 e 15 novembre 2001, e, per l'effetto, sentirla condannare al risarcimento di tutti i danni sofferti;
- con sentenza n. 221/06 del 20.11.06, munita della clausola di esecutività in data 01.10.07 e notificata in data 09.10.07, il T.R.A.P. così provvedeva:
 - 1) condanna la Regione Campania al risarcimento dei danni subiti dai ricorrenti, oltre interessi e rivalutazione liquidati come indicato in motivazione (€ 163.205,04 + 53.997,38 + rivalutazione ed interessi dal novembre 2004 al 20 novembre 2006);
 - 2) condanna la Regione Campania alla rifusione delle spese anticipate per il giudizio dalla ricorrente, che liquida in € 8.584,00 di cui € 800,00 per spese, € 2.784,00 per diritti € 5.000,00 per onorario, oltre IVA, C.P.A. e rimborso spese generali con attribuzione all'Avv. Antonio Cimmino, antistatario e ponendo a carico della Regione anche le spese di C.T.U. ed A.T.P. già liquidate ed anticipate dai ricorrenti.
- con nota n. 236981 del 17.03.2008 il Settore Contenzioso Civile e Penale trasmetteva in copia la sentenza n. 221/06 del 20.11.06 resa dal TRAP nei confronti di Iodice Maddalena, Erpete Antonio, Erpete Luigi, Iengo Salvatore, Iengo Gaetano e Iengo Gennaro per un importo complessivo da pagare valutato in € 254.654,98;
- la somma complessiva da pagare di € 254.654,98 rappresenta una stima approssimata del debito, in quanto soggetta, nel tempo, a variazioni delle voci interessi legali e spese successive maturate fino al soddisfo;
- che tale debito, per le sue caratteristiche costitutive, cioè formatosi successivamente alla emanazione da parte dell'autorità giudiziaria della sentenza (T.R.A.P.) n. 221/06 del 20.11.06 è privo del relativo impegno di spesa e, pertanto, è da considerarsi un "debito fuori bilancio" così come definito anche dalla Delibera di Giunta Regionale n. 1731 del 30.10.2006;

CONSIDERATO:

- che, per la regolarizzazione della somma da pagare di € 254.654,98 in esecuzione della sentenza (T.R.A.P.) n. 221/06 del 20.11.06, occorre attivare la procedura del riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio;
- che l'art. 47, comma 3, della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7 stabilisce che il Consiglio Regionale riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti, tra l'altro, da sentenze esecutive;
- che la richiamata norma prescrive che il detto riconoscimento e ogni conseguente decisione devono essere espressamente riferiti in sede di rendicontazione;
- che la Giunta Regionale della Campania, con atto deliberativo n. 1731 del 30.10.2006 avente ad oggetto: "Iter procedurale per il riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze e da pignoramenti eseguiti presso il Tesoriere Regionale", ha fornito alle Aree di Coordinamento gli indirizzi e le direttive per l'istruzione delle pratiche relative al riconoscimento dei debiti in parola;
- che il Consiglio Regionale ha approvato il bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009 con L.R. n. 2 del 19.01.2009;
- che la Giunta Regionale, con deliberazione n. 261 del 23.02.2009, ha approvato il bilancio gestionale 2009 ai sensi dell'art. 21 della L.R. n. 7/2002;

- che nel succitato bilancio 2009 è previsto alla U.P.B. 6.23.57 il capitolo 124 della spesa denominato “Pagamento debiti fuori bilancio di cui all’art. 47 della L.R. n. 7/2002”, la cui gestione è attribuita al Settore 02 dell’A.G.C. 08;
- che, all’interno della U.P.B. 6.23.57, è stato istituito con Deliberazione di Giunta Regionale n. 840 del 18.05.2007 il capitolo di spesa n. 160, denominato “Pagamento debiti fuori bilancio di cui all’art. 47 L.R. n. 7/2002 di competenza dell’A.G.C. 15”;
- che per i titoli esecutivi, come disposto con atto deliberativo della G.R. n. 1731 del 30.10.2006, la procedura di riconoscimento disposta dai Dirigenti competenti per materia, deve concludersi con il pagamento entro 120 giorni dalla notifica in forma esecutiva dell’atto giudiziario, come previsto dall’art. 14 D.L. 669/96 e s.m.i.;
- che la Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 29 comma 9, lettera b) della L.R. n. 7/2002, è autorizzata ad effettuare variazioni compensative, in termini di competenza e/o di cassa, tra capitoli della medesima unità previsionale di base;

RITENUTO:

- che, in esecuzione della sentenza n. 221/06 del 20.11.06 del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli, si debba procedere alla liquidazione della somma complessiva di: € 254.654,98, di cui € 217.202,42 per sorta capitale, € 18.868,56 per rivalutazione monetaria ed interessi dal novembre 2004 al novembre 2006, € 18.584,00 per spese di giudizio, spese per C.T.U. e A.T.P. , I.V.A. e C.P.A. come per legge, in favore dei Sig.ri : Iodice Maddalena, nata il 02.10.1938 a Napoli ed Ivi domiciliata al Rione Bisignano n. 181; Erpete Antonio, nato il 06.08.1958 a Napoli ed Ivi residente al Quartiere San Giovanni a Teduccio alla Via San Giovanni Is. 4 Scala C; Erpete Luigi, nato il 16.10.1936 a Napoli ed Ivi residente al Quartiere Barra al Corso Sirena n. 115; Iengo Salvatore, nato il 14.07.1965 a Torre del Greco e domiciliato in Napoli – San Giovanni a Teduccio in Via Sannicandro n. 14; Iengo Gaetano, nato il 21.08.1967 a Torre del Greco e domiciliato in Napoli – San Giovanni a Teduccio in Via Sannicandro n. 14; Iengo Gennaro, nato il 08.09.1933 a Torre del Greco e domiciliato in Napoli – San Giovanni a Teduccio in Via Sannicandro n. 14;
- che a tanto si possa provvedere dotando il capitolo di spesa 160 (U.P.B. 6.23.57) denominato “Pagamento debiti fuori bilancio di cui all’art. 47 L.R. n. 7/2002” di competenza del Settore 03 dell’A.G.C. 15 di uno stanziamento in termini di competenza e cassa di € 254.654,98 mediante prelevamento di una somma di pari importo dal capitolo di spesa 124 (U.P.B. 6.23.57) rientrante nella competenza del Settore 02 dell’A.G.C. 08 ed avente sufficiente disponibilità;
- che gli atti amministrativi di liquidazione relativi a tale debito devono essere coerenti con la norma di cui all’art. 47, comma 3, della legge regionale n. 7/2002 e sue successive modificazioni ed integrazioni;
- che, pertanto, prima della liquidazione si debba procedere, ai sensi e per gli effetti dell’ art. 47, comma 3, della legge regionale n. 7/2002 e sue successive modificazioni ed integrazioni, al riconoscimento dell’importo di € 254.654,98 appartenente alla categoria dei “debiti fuori bilancio”;
- di dover demandare al Dirigente del Settore 03 dell’A.G.C. 15 il conseguente atto di prenotazione di impegno della predetta somma di € 254.654,98 da assumersi sul capitolo 160 (U.P.B. 6.23.57), subordinandone la liquidazione al riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale;
- che, allo scopo di evitare all’Ente un ulteriore aggravio di spesa per effetto di una eventuale esecuzione forzata, appare opportuno procedere ad una sollecita liquidazione del dovuto;

VISTO:

- l’art. 47, comma 3 della Legge Regionale 30 aprile 2002, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la Legge Regionale 2 del 19.01.2009;
- la D.G.R. n. 261 del 23.02.2009;
- la D.G.R. n. n. 1731/06;
- la nota del Settore Contenzioso Civile e Penale n. 236981 del 17.03.2008;

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui di seguito si intendono integralmente riportate :

- 1) di proporre al Consiglio Regionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47, comma 3 della L.R. 30 aprile 2002, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni, di riconoscere la somma complessiva di € 254.654,98, di cui € 217.202,42 per sorta capitale, € 18.868,56 per rivalutazione monetaria ed interessi dal novembre 2004 al novembre 2006, € 18.584,00 per spese di giudizio, spese di C.T.U. , e A.T.P. , I.V.A. e C.P.A. , liquidate in sentenza, da pagare ai Sig.ri : Iodice Maddalena, nata il 02.10.1938 a Napoli ed Ivi domiciliata al Rione Bisignano n. 181; Erpete Antonio, nato il 06.08.1958 a Napoli ed Ivi residente al Quartiere San Giovanni a Teduccio alla Via San Giovanni Is. 4 Scala C; Erpete Luigi, nato il 16.10.1936 a Napoli ed Ivi residente al Quartiere Barra al Corso Sirena n. 115; Iengo Salvatore, nato il 14.07.1965 a Torre del Greco e domiciliato in Napoli – San Giovanni a Teduccio in Via Sannicandro n. 14; Iengo Gaetano, nato il 21.08.1967 a Torre del Greco e domiciliato in Napoli – San Giovanni a Teduccio in Via Sannicandro n. 14; Iengo Gennaro, nato il 08.09.1933 a Torre del Greco e domiciliato in Napoli – San Giovanni a Teduccio in Via Sannicandro n. 14, in esecuzione della sentenza n. 221/06 del 20.11.06 del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli, appartenente alla categoria dei “debiti fuori bilancio” trattandosi di una posizione debitoria derivante da provvedimento giudiziario esecutivo con salvezza di tutte le eventuali responsabilità emergenti;
- 2) di allegare la scheda di rilevazione di partita debitoria che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 3) di autorizzare, ai sensi dell'art. 29, comma 9, lettera b, della L.R. n. 7/2002, una variazione compensativa in termini di competenza e di cassa al bilancio gestionale per l'esercizio finanziario 2009 afferente i capitoli di spesa rientranti nella medesima U.P.B. di seguito riportati:
 - capitolo 124 U.P.B. 6.23.57 avente la seguente denominazione “Pagamento debiti fuori bilancio di cui all'art. 47 della L.R. n. 7/2002” riduzione dello stanziamento di competenza e cassa per € 254.654,98;
 - capitolo 160 istituito all'interno della U.P.B. 6.23.57 avente la seguente denominazione “Pagamento debiti fuori bilancio di cui all'art. 47 L.R. n. 7/2002 di competenza del Settore 03 dell'A.G.C. 15” incremento dello stanziamento di competenza e cassa per € 254.654,98;
- 4) di demandare al Dirigente del Settore 03 dell'A.G.C. 15 il conseguente atto di impegno della predetta somma di € 254.654,98, da assumersi sul capitolo 160 (U.P.B. 6.23.57), subordinandone la liquidazione al riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale;
- 5) di prendere atto che la somma totale di € 254.654,98 rappresenta una stima approssimata del debito, in quanto soggetta nel tempo, a variazioni delle voci interessi e spese legali che andranno a maturare fino al soddisfo e che al momento non sono quantificabili;
- 6) di inviare il presente atto all'A.G.C. Avvocatura per la valutazione della sussistenza di eventuali azioni di responsabilità a carico dei proponenti gli atti annullati ed impugnati innanzi all'autorità giudiziaria;
- 7) di trasmettere la presente deliberazione, per i successivi adempimenti di rispettiva competenza, al Consiglio Regionale, all'A.G.C. Avvocatura, all'A.G.C. LL.PP - OO.PP., Attuazione, Espropriazioni, all'A.G.C. Bilancio, Ragioneria e Tributi, al Settore Contenzioso Civile e Penale, al Settore Geotecnica, Geotermia, Difesa del Suolo, al Settore Formazione del Bilancio Pluriennale ed Annuale, al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa, alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ed al B.U.R.C. per la pubblicazione.

Il Segretario
D'Elia

Il Presidente
Bassolino



Giunta Regionale della Campania

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio
(D.G.R. n. 1731 del 30.10.2006 – B.U.R.C. n. 52 Del 20 Novembre 2006)

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

Prat. Avv.ra n. 6139/02

AREA 15 SETTORE 03 SERVIZIO 02

Il sottoscritto Ing. Salvatore Silvestri nella qualità di responsabile del Servizio 02 del Settore 03 dell'Area 15, per quanto di competenza

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori:

Iodice Maddalena, nata il 02.10.1938 a Napoli ed Ivi domiciliata al Rione Bisignano, n. 181;
Erpete Antonio, nato il 06.08.1958 a Napoli ed Ivi domiciliato al Quartiere San Giovanni a Teduccio, Via San Giovanni Is. 4 Scala C;
Erpete Luigi, nato il 16.10.1936 a Napoli ed Ivi residente al Quartiere Barra, Corso Sirena n. 115;
Iengo Salvatore, nato il 14.07.1965 a Torre del Greco e domiciliato in Napoli - San Giovanni a Teduccio in Via San Nicandro n. 14;
Iengo Gaetano, nato il 21.08.1967 a Torre del Greco e domiciliato in Napoli - San Giovanni a Teduccio in Via San Nicandro n. 14;
Iengo Gennaro, nato il 08.09.1933 a Torre del Greco e domiciliato in Napoli - San Giovanni a Teduccio in Via San Nicandro n. 14;

Oggetto della spesa:

Risarcimento danni per allagamenti causati dall'esondazione dell'alveo San Nicandro a seguito dell'evento alluvionale del 14 e 15 settembre 2001 in tenimento del Comune di Somma Vesuviana (NA)

Tipologia del debito fuori bilancio:

Sentenza esecutiva n. 221/06 del 20.11.06 del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli.

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Il debito si è formato a seguito del giudizio intrapreso dai Sig Iodice Maddalena, Erpete Antonio, Erpete Luigi, Iengo Gaetano e Iengo Gennaro, proprietari ed affittuari di fondi rustici nel Comune di Somma Vesuviana in prossimità dell'alveo San Nicandro, c/ Regione Campania innanzi al Tribunale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli (T.R.A.P.) per ivi sentirla dichiarare responsabile dei danni causati dall'esondazione del detto alveo a seguito dell'evento alluvionale verificatosi fra il 14 e 15 settembre 2001 e, per l'effetto, sentirla condannare al risarcimento di tutti i danni sofferti. Tale debito, pertanto, deriva da sentenza esecutiva per la quale non è stato possibile adottare provvedimenti di assunzione del relativo impegno di spesa prima della sua emanazione da parte dell'autorità giudiziaria e può essere collocato fra i così detti "debiti involontari", cioè quelli connotati dal fatto che ordinariamente la loro formazione si verifica senza che vi concorrano, a qualunque titolo, atti o provvedimenti di amministratori o funzionari dell'Ente.

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:

Sentenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche n. 221/06 del 20.11.2006;

IMPORTO LORDO	€ 217.202,42
(sorta capitale liquidata in sentenza)	
INTERESSI E RIVALUTAZIONE	€ 18.868,56
ONERI ACCESSORI (*)	€ 18.584,00
(spese legali e di giudizio liquidati in sentenza e successivi)	
TOTALE DEBITO	€ 254.654,98

(*) Si ritiene che gli INTERESSI, RIVALUTAZIONE ed ONERI ACCESSORI possano conseguire la legittimità del riconoscimento da parte del Consiglio Regionale.
Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

a) motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio:

Per l'esecuzione della sentenza del T.R.A.P. n. 221/06 del 20.11.06, munita della clausola di esecutività in data 01.10.07 e notificata in data 09.10.07.

b) che non sussistono interessi e/o oneri accessori ovvero lo scrivente per le motivazioni addotte precedentemente ritiene giustificabile anche il riconoscimento di legittimità di interessi e oneri accessori per un totale complessivo di € 37.452,56

c) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'artt. 2934 e ss. del Codice Civile;

d) che non sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio (□);

sulla scorta di quanto dichiarato lo scrivente

chiede

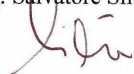
il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi del comma 3 dell'art. 47 della Legge Regione Campania n° 7 del 30 aprile 2002 per l'importo complessivo di
€ 254.654,98

Allega la seguente documentazione :

1) la nota del Settore Contenzioso Civile e Penale n° 236981 del 17.03.2008;

Data 15.06.2009

Il Responsabile del Servizio 02
Ing. Salvatore Silvestri



(□) L'obbligo di trasmissione dei provvedimenti di riconoscimento di debito è previsto per consentire il controllo da parte della Corte dei conti su quei pagamenti che non trovano la loro giustificazione in atti di impegno e quindi nei casi in cui non sono state rispettate le norme di contabilità, ma era già contenuta nella previsione normativa, a carico di funzionari preposti agli uffici in cui si articola l'amministrazione, riferendosi evidentemente all'obbligo di denuncia in caso di presunto danno erariale, previsto autonomamente dalla legge.



Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Settore Contenzioso Civile e Penale

cc 6139/02

Prot. n. _____ / *Avv. ra*
(che si prega di citare nella risposta)

Oggetto: Trasmissione sentenza n 221/06 nei confronti di Iodice
Maddalena ed altri. ..

RACCOMANDATA A MANO

SETTORE DIFESA SUOLO
VIA A. DE GASPERI
80100 NAPOLI

e p.c. SETTORE ENTRATE E SPESE
CENTRO DIREZIONALE TORRE C/5
NAPOLI

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2008. 0236981 del 17/03/2008 ore 12,49

Dest.: Geotecnica, geotermia, difesa del suolo

Fascicolo: XV/1/1
Geotecnica, geotermia, difesa del suolo



Si rimette copia della sentenza in oggetto emessa dal Tribunale delle Acque Pubbliche di Napoli.

Al fine di evitare un aggravio di oneri, si rappresenta l'opportunità di provvedere agli adempimenti di competenza per il sollecito pagamento degli importi indicati.

La pronta liquidazione consentirà di evitare ulteriori aggravii di spesa conseguenti alla esecuzione forzata.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Avv. Andrea Conte

Avv. Alba Di Lascio 0817963645

SETTORE GEOTECNICA GEOTERMIA DIFESA SUOLO
19 MAR. 2008
A: <i>CRISTIANO</i>
FIRMA <i>[Signature]</i>



TA 221/06

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE

presso la CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

composto dai magistrati signori:

1) dott. Vincenzo Trione

Presidente

2) dott. Maria Rosaria Castiglione Morelli

Giudice delegato

3) dr. ing. Pietro Ernesto De Felice

Giudice tecnico

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile n 78/2002 R. G., avente ad oggetto: *Risarcimento di danni*,
passata in decisione all'udienza collegiale del 16/10/2006 e vertente

t r a

Iodice Maddalena, Erpete Antonio, Erpete Luigi, Iengo Salvatore, Iengo Gaetano e Iengo Gennaro, rappresentati e difesi dall' Avv.to Antonio Cimmino presso il cui studio elettivamente domiciliano in Napoli Corso Umberto I 311 presso l' Avv. Menna per procura a margine del ricorso
RICORRENTI -

e

REGIONE CAMPANIA, in persona del suo Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'avv. Alba di Lascio, con il quale domicilia in Napoli, via S. Lucia n. 81;

- R E S I S T E N T E

C o n c l u s i o n i

I procuratori delle parti concludevano come da atti e verbali di causa

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 29/5/2002, i ricorrenti, proprietari-affittuari

Avv. De Lascio
10/07

11 OTT. 2007

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
A.C. AVVOCATURA
SETTORE CONTENZIOSO CIVILE E PENALE
NAPOLI 10 OTT. 2007

REGISTRATO

R. G. n. 78/02

Cron. n. 886

Rep. n. 819

Est. dr. CASTIGLIONE MORELLI

Oggetto: RISARCIMENTO

DANNI

Castiglione Morelli

Ch.

Settore A.A.GG. della Presidenza
e Collegamenti con gli Assessori

09 OTT 2007

15849-444



SI RICHIEDONO
N° 14 COPIE
CONFORMI ☐
ESECUTIVE ☒
CONF. ESECUT. ☐
USO STUDIO ☐
Avv. CLIVINHO
Napoli, 24 SET. 2007
Il Cancelliere

di fondi rustici in Somma Vesuviana località San Nicandro, meglio descritti in atti, adivano questo TRAP, per ottenere il risarcimento dei danni subiti dai predetti fondi in seguito all'erosione dell'alveo Sannicandro, avvenuta nella notte tra il 14-15/9/2001, precisando che i loro fondi, a causa della cattiva manutenzione dell'alveo da parte della Regione, che peraltro al momento stava effettuando lavori di rifacimento del muro della sponda sinistra dello stesso corso d'acqua non ancora finiti, erano stati coperti di melma con gravi danni alle colture, perdita di raccolto, come da c.t.p. che producevano, per cui, dopo aver richiesto ed ottenuto ATP per descrivere lo stato dei luoghi nell'immediatezza dei fatti, chiedevano la condanna della Regione Campania, tenuta alla custodia ed alla manutenzione dell'alveo, nella misura da accertare a mezzo c.t.u., soprattutto in relazione agli ingenti danni subiti dalle coltivazioni floreali ed alle relative strutture esistenti nelle loro proprietà.

Certificati

G

, Si costituiva la Regione, contestando la propria responsabilità, essendo tenuto alla custodia dell'argine il Sindaco ed invocando genericamente la forza maggiore per l'eccezionalità dell'evento, chiedendo, quindi, il rigetto della domanda o un'equa determinazione dei danni, ove provati

-La causa, dopo l'espletamento di prova testimoniale e c.t.u. e dopo il periodo di stasi legata alla riorganizzazione del TRAP, è passata in decisione, sulle conclusioni in epigrafe. all'udienza del 16/10/2006, mutato il g.d.

Motivi della decisione

- 1) La domanda rientra nella competenza di questo Tribunale, atteso che le istanze di risarcimento dei danni formulate nei confronti della p. a. in base all'art. 2043 c.c. sono riservate al giudice ordinario quando si ricollegano a fatti connessi solo in via meramente occa-

SI RICHIEDONO
N° 14 COPIE
CONFORMI ☐
ESECUTIVE ☒
CONF. ESECUT. ☐
USO STUDIO ☐
Avv. CLIVINHO
Napoli, 24 SET. 2007
Il Cancelliere

sionale con le vicende relative al governo delle acque, mentre sono devolute alla competenza dei Tribunali regionali delle acque pubbliche, ai sensi dell'art. 140 del r.d. n. 1775/33, quando i danni lamentati siano direttamente dipendenti non solo dall'esecuzione, ma anche dalla manutenzione o dal funzionamento dell'opera idraulica (Cass. sez. un., 26.8.97, n. 8054).

La citata norma, infatti attribuisce al giudice specializzato la cognizione di tutti quei danni che sono direttamente determinati dal modo di essere dell'opera idraulica (in quanto mal costruita o tenuta in cattiva efficienza), poiché in tali ipotesi vengono in questione quegli apprezzamenti di natura squisitamente tecnica, in funzione della cui necessità e della maggiore idoneità ad espletarli si giustifica la scelta del legislatore per la competenza specializzata (Cass., sez. I, 28.5.97, n. 4725).

Costigliaro



Pertanto, appartiene alla competenza di questo Tribunale la domanda di risarcimento proposta da un privato per danni derivanti dalla cattiva (od omessa) manutenzione dei canali adducenti acqua (Cass. n. 4725/97 cit.) o in genere dalla negligente gestione o manutenzione di opere idrauliche e comunque dal loro modo di conservazione (Trib. sup. acque, 6.3.96, n. 26; id. 21.5.87 n. 20) e ciò vale in particolare per la domanda di risarcimento di danni provocati dallo straripamento di un fiume o di un canale per difetto di manutenzione (Trib. sup. acque 28.8.87 n. 42; id. 6.3.96 n. 26)

2. Passando all'esame del merito, va rilevato come i ricorrenti hanno dimostrato di essere proprietari dei fondi danneggiati, producendo copie degli atti di proprietà, peraltro non vi è stata alcuna contestazione in merito da parte della difesa resistente.

Sussiste anche la legittimazione passiva della Regione Campania, poiché in virtù dell'art. 2, lett. e), del d.p.r. 15.1.72 n. 8, sono state trasferite alle regioni le funzioni amministrative riguardanti le opere idrauliche di quarta e quinta categoria e quelle non classificate e cioè in particolare, per quel che qui interessa, la sistemazione degli alvei ed il contenimento delle acque dei grandi colatori (qual è l'alveo Somma, che fa parte del sistema dei *lagni* di origine borbonica per la regimentazione e lo smaltimento delle acque superficiali della pianura campana), mentre, in virtù dell'art. 90, lett. e), del d.p.r. 24.7.77 n. 616 e dell'art. 10, lett. f), della legge 18.5.89 n. 183, sono attribuite alle regioni le funzioni di polizia delle acque e di gestione, manutenzione e conservazione dei beni, delle opere e degli impianti idraulici. -----

Sicché, per quanto gli alvei in questione rientrino nel demanio idrico statale, ai sensi dell'art. 822 c.c., e non ne risulti il trasferimento al patrimonio regionale, la relativa manutenzione e conservazione in buono stato di efficienza spetta alla Regione, che per tale motivo risponde dei danni derivanti da difetto di manutenzione (Cass. ss. uu., 5.9.97 n. 8588).

I testi escussi hanno confermato che, in occasione di abbondanti piogge nella notte tra il 14/15- settembre 2001 l'alveo SANNICANDRO, che attraversa i fondi dei ricorrenti, sondò, in quanto all'epoca erano in corso lavori di rifacimento della sponda sinistra del predetto alveo ancora non terminati e l'acqua colma di detriti e melma si riversò nei fondi limitrofi, ivi compresi quelli dei ricorrenti, causando i danni descritti dai testi, precisando che l'alveo prima si presentava ostruito da sedimenti, detriti e vegetazione spontanea (VEDI ANCHE FOTO ALLEGATE ALL'ATP ed ALLA C:T:U:.)

Cartagena

G

In proposito, va notato che, per conoscenza derivante da molteplici giudizi consimili, in queste zone gli alvei scorrono sostanzialmente in piano ed a quota topografica più bassa rispetto alla pianura pedemontana, sicché su di essi si riversa la maggior parte del carico di sedimenti, che erosi nelle parti montane del bacino idrografico e trasportati a valle dalla corrente, ivi vengono a depositarsi per la repentina diminuzione della pendenza e l'aumento della resistenza allo scorrimento dovuto alla presenza di preesistenti depositi e di vegetazione spontanea. Ciò provoca un notevole accumulo di materiali, che riduce considerevolmente il lume dei canali, che sono poi in vari punti invasi anche da rifiuti urbani ivi vandalicamente depositi dalle popolazioni residenti nella zona, rendendo essenziale un'opera costante di pulizia, cavatura e manutenzione degli argini, che invece difetta del tutto

Certifico reale

E' pertanto del tutto attendibile che, in mancanza di un'opportuna e costante opera di manutenzione, all'epoca dei fatti si fosse creato un notevole accumulo di materiali, tale da ridurre considerevolmente il lume dell'alveo. --



Ne consegue che in occasione delle piogge di notevole intensità, come quella del giorno indicato in ricorso, lo stato di abbandono dell'alveo e la presenza degli ostacoli al libero deflusso delle acque misero in crisi la sua capacità di smaltimento.

Non v'è prova del carattere eccezionale dell'evento meteorologico in questione, né della sua idoneità, per forza ed intensità sue proprie a produrre vasti allagamenti, mentre è provato lo stato di abbandono dell'alveo ed il difetto di ordinaria manutenzione, che ha determinato il sorgere dei presupposti affinché un flusso d'acqua che, in condizioni ordinarie sarebbe stato ben smaltito, divenisse insostenibile per la molto ridotta funzionalità dell'alveo. Deve, dun-

que, escludersi che ricorra l'ipotesi di un evento meteorologico eccezionale, tale da escludere la responsabilità dell'ente gestore degli alvei (T. sup. acque 14.2.90 n. 14; id. 31.1.85 n. 4) e deve affermarsi che l'allagamento è dipeso dalla mancata manutenzione dell'alveo e dei suoi argini-di cui questo TRAP è a conoscenza anche per essere stato investito di cause simili addirittura relative allo stesso giorno- mancata e inidonea manutenzione che ha determinato l'incapacità degli stessi di consentire un adeguato deflusso delle acque meteoriche e di resistere alla pressione della corrente.

Nel caso in esame, in particolare, risulta provato che la parziale demolizione della sponda dell'alveo in atto al momento dell'evento dannoso fu la causa scatenante dei danni e, comunque, dimostra che la Regione era ben consapevole dell'inidoneità della situazione delle sponde per prevenire eventi come quello poi verificatosi e che vide coinvolte le proprietà attrici, tanto che stava eseguendo lavori di restauro e di innalzamento della sponda, proprio per ovviare all'evidente rialzo del letto dell'alveo Sannicandro per continuo deposito terroso e di rifiuti, emerso dalle prove e -come detto-ben noto a questo TRAP.--

Va, pertanto, affermata la responsabilità della Regione convenuta, che in conseguenza va condannata al risarcimento dei danni che i ricorrenti hanno dimostrato di avere subito. -----

Passando alla liquidazione dei danni il Tribunale ritiene di basarsi sulla C.T.U., che appare immune da vizi logici, e non è contestata dalle parti e ritiene, quindi di liquidare a Iodice Maddalena ed ai figli Erpete Antonio e Luigi per danni all'azienda floricola degli stessi ed in particolare alle culture ed alle serre e per mancati redditi complessivi € 163.205,04 e a Iengo Genna-

Castiglione Randi

G

ro ,Iengo Gaetano e Salvatore per danni all'azienda floricola degli stessi con riferimento ai danni alle piante ed alle strutture varie esistenti,mancati redditi complessivamente € 53.997,38

Pertanto il danno va liquidato, secondo la valutazione del c.t.u. da rivalutare ad oggi dal novembre 2004, epoca del deposito della C.T.U

In applicazione dei principi affermati in materia da Cass., ss. uu., 17.2.95 n. 1712 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (per la quale di recente v.: Cass. 3.1.98 n. 13), il danno da ritardo non può essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma liquidata alla stregua dei valori monetari del tempo della decisione, e gli interessi vanno applicati con riferimento ai valori assunti dal credito nei singoli momenti (da determinarsi in concreto secondo le circostanze del caso), in cui la somma base considerata si incrementa nominalmente in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria, ovvero facendo riferimento ad un indice medio (Cass. 17.7.97, n. 6570), sicché gli interessi non vanno liquidati sulle somme finali sopra liquidate, bensì su quelle liquidate con riferimento ai valori monetari del 2001 in poi, di anno in anno su somme rivalutate, sino a giungere ai valori attuali.

5. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, con attribuzione all'Avv. Cimmino anticipante, ponendosi a carico della Regione anche le spese di C.T.U. e di ATP anticipate dai ricorrenti e già liquidate.

P. Q. M.

Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 29/5/2002 da Iodice Maddalena, Erpet Antonio e Luigi, Iengo Salvato-

Contigiani

G



re, Iengo Gaetano e Gennaro, così provvede:

1) condanna la Regione Campania al risarcimento dei danni subiti dai ricorrenti, oltre interessi e rivalutazione liquidati come indicato in motivazione

2) condanna la Regione Campania alla rifusione delle spese anticipate per il giudizio dalla ricorrente, che liquida in €8.584,00 di cui €800,00 per spese, €2.784,00 per diritti, €5.000,00 per onorario, oltre IVA, C.P.A. e rimborso spese generali con attribuzione all'Avv. Antonio Cimmino, antistatario e ponendo a carico della Regione anche le spese di C.T.U ed ATP già liquidate ed anticipate dai ricorrenti.

Così deciso in Napoli il 20/11/2006.

L'estensore

René Pierre Gennaro

il Presidente

Walter Iengo

F.E.

- 4 MAG 2007

IL CANCELLIERE pos. ec. C1

(*Enrico Gallozza*)

Enrico Gallozza

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL 27 DIC. 2006

IL DIRIGENTE DI CANCELLERIA

(*ENRICO GALLOZZA*)

Enrico Gallozza

ANNOTAZ. EX ART. 5 L. 399/91
IUDICE MADDALENA
CF: DCI MDL 38R/12 F839 I.

IL CANCELLIERE pos. ec. C1

(*Enrico Gallozza*)

Enrico Gallozza

NOTIF. ESTR. SENT. IL 17-5-07
PER ANNOTAZ. - MARC. 25-6-07

IL CANCELLIERE

Enrico Gallozza

Agenzia delle E Ufficio Napoli Atti Giudiziari e An	
LIQUIDAZIONE	
Cod. Trib.	Impe
109 T	€ 7266,00
456 T	€ 29,24
964 T	€ 5116
TOTALE	€ 7300,40
Registrato il	3-4-07
N.	4112

Il Cancelliere

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza ed a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

La presente copia conforme al suo originale ed in forma esecutiva si rilascia a richiesta del Sig. Avv.

procuratore di

Napoli, li 1 OTT. 2007

IL CANCELLIERE
Eugenio Cozzolino

La presente copia composta di n. 8 fogli è conforme all'originale esecutivo rilasciato in data

1 OTT. 2007
Napoli, li 1 OTT. 2007

La Corte di Appello di Napoli ha deciso con sentenza n. 1000/07 della ditta S. Francesco de' Matthei, 62 nell'interesse dei sig. Gerardo Faccini, Gerardo Silvestri e Gerardo Faccini di cui si è provveduto del Cancelliere Repubblicano in Napoli via S. Lucia n. 84 affissi ne obbligo piena e legale fede.



IL CANCELLIERE
Eugenio Cozzolino

UFFICIO UNICO DI NOTIFICAZIONE
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Io sottoscritto Uff. Giud. ho notificato copi dell'antescritto atto ad ess intimat na designat domicili mediante consegna di copia a mani dell'impiegato addetto alla ricezione Sig. *Simone Rosa*

09 OTT. 2007

UFFICIALE GIUDIZIARIO
CORTE DI APPELLO
DI NAPOLI

UFFICIALE GIUDIZIARIO C.I.
Alberto De Luca

13284